Comune di Calcinaia

SEZIONE TRIBUTI

IMU - Imposta Municipale Propria - Anno 2013 -

SCADENZE IMU	**Entro il 16 giugno (per il 2013 la scadenza è il 17 giugno) –** pagamento **prima rata**, pari al 50% dell'imposta, applicando le nuove aliquote deliberate nel 2013.
	Entro il 16 dicembre – pagamento **seconda rata**, saldo imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Novità 2013: E' SOSPESO IL VERSAMENTO IN ACCONTO PER LE AB. PRINCIPALI, E RELATIVE PERTINENZE (ESCLUSI A1-A8-A9), PER LE UNITA' IMM. DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPR. INDIVISA ADIBITE AD AB. PRINC. DEI SOCI ASSEGNATARI, PER I TERRENI AGRICOLI E PER I FABBR. RURALI.
Entro il 31 agosto dovrà essere adottata riforma della tassazione sugli immobili; in caso di mancata adozione, si applica la disciplina vigente ed il termine di versamento è fissato al 16 settembre.

PAGAMENTO	Potrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il MOD. F24 da versarsi:
	- Presso gli Uffici Postali; - Presso gli sportelli Bancari; - Presso la Tesoreria Comunale: Banca di Credito Cooperativo di Fornacette; - On-line, per i soggetti titolari di conto corrente postale (addebito diretto); **Non devono essere effettuati i versamenti di importo inferiore a € 5,00.** L'importo da corrispondere deve essere arrotondato all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

ALIQUOTE	**1,00%**	**Aliquota base** applicabile a tutte le fattispecie imponibili (immobili diversi dall' abitazione principali, aree fabbricabili, terreni agricoli).
	0,4%	**Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze,** applicabile nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate (C6-C2-C7). **SOSPESA**
	0,2%	**Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale** all'agricoltura. – Occorre presentare autocertificazione. **SOSPESA**
	0,84%	**Aliquota ridotta per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario,** strumentali all'attività d'impresa. – Occorre presentare dichiarazione, in caso di variazione rispetto al 2012.
Novità 2013	**0,78%**	**Aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito – I soggetti interessati ad usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado (genitori-figli), limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza, come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L 201/2011, nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata dall'atto di comodato. L'aliquota ridotta si applica a condizione che, sia il comodante che il comodatario non siano proprietari – anche in quota parte – di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze) .**

DETRAZIONI
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00**; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità ammobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 euro. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per la loro applicazione. **SOSPESA**

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO

Il comodante ed il comodatario non devono appartenere allo stesso nucleo familiare e non devono essere proprietari, anche in quota parte, di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale, con esclusione (solo per il comodante) della propria abitazione principale e relative pertinenze.

ANZIANI O DISABILI

È considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o diritto reale da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; pertanto è applicabile ad esse l'aliquota per abitazione principale e la detrazione.

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

Ai soli fini IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto reale di abitazione. In altri termini, il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo IMU (al 100%) per detto immobile.

COOPERATIVE EDILIZIE

Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; pertanto è applicabile ad esse l'aliquota per abitazione principale e la detrazione.

CALCOLO BASE IMPONIBILE

- **FABBRICATI:**

il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento**, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Categorie	Coefficienti
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (con esclusione della D/5)	65
Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

- **TERRENI AGRICOLI:**

il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento**, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 ovvero pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. **SOSPESA**

- **AREE FABBRICABILI:**

il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:1) alla zona territoriale di ubicazione 2) all'indice di edificabilità 3) alla destinazione d'uso consentita 4) agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione 5) ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

CODICI TRIBUTO (B392: COD. COMUNE)	**3912**	**ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**
	3913	**FABBRICATI RURALI**
	3914	**TERRENI COMUNE**
	3916	**AREE FABBRICABILI COMUNE**
	3918	**ALTRI FABBRICATI COMUNE**
	3925	**IMMOBILI D STATO**
	3930	**IMMOBILI D INCREMENTO COMUNE**

INFORMAZIONI

Funzionario Responsabile: Dott.ssa Romina Masi.
Responsabile Sezione Tributi: Rag. Elisa Vagelli.
Tel. 0587/265.456 265.466 **Sul sito Internet** **www.comune.calcinaia.pi.it**
Tramite e-mail **tributi@comune.calcinaia.pi.it**